



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione del Dirigente	
N. 15/ 4	di data 25/01/21

Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA ED ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA EROGATA CON METODOLOGIA REABLEMENT. TERRITORIO VAL D'ADIGE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, GARNIGA TERME E CIMONE. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2021 PER COMPLESSIVI EURO 2.587.668,20 (IVA 4% INCLUSA) COSI' SUDDIVISI: EURO 2.332.348,20 AL CAP. 1994 CDC 1509 ED EURO 255.320,00 AL CAP. 2016 CDC 1509 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PEG 2021-2023.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della legge di riforma istituzionale, definita in connessione con la legge provinciale di riforma delle politiche sociali, esercita le funzioni socio-assistenziali di livello locale in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, costituenti nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

dato atto che la Giunta provinciale, da ultimo con deliberazione di data 29.07.2019 n. 1116, ha definito le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali, individuando i livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio assistenziali di livello locale e le attività aggiuntive, da riconoscere in base alle priorità territoriali ed al budget approvato, con il medesimo provvedimento, per il triennio 2019-2021, alle Comunità/Territorio per la gestione in regime di competenza;

atteso che fra le funzioni socio-assistenziali di livello essenziale rientra il servizio di assistenza domiciliare che si concretizza in prestazioni di aiuto domiciliare e sostegno relazionale intra ed extra familiare a persone o a famiglie residenti nel territorio provinciale che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo prive di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di insufficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente, o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 e dd. 27.11.2009 n. 2879, mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/Leg., che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

atteso che il servizio di assistenza domiciliare è erogato sulla base di una convenzione stipulata nel 2006 con soggetti privati idonei, come allora disposto dagli artt. 38, 39 e

pagina 1/8

39 bis della L.p. n. 14/1991 s.m. e i.;

dato atto che l'attuale affidataria del servizio erogato sul Territorio Val d'Adige è l'Associazione Temporanea fra le Imprese F.A.I. s.c.s. (capogruppo), S.A.D s.c.s. e S.T. Gestioni s.c.s. (subentrata a Delfino s.c.s.), sulla base di contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 a seguito di confronto concorrenziale tra soggetti privati idonei al convenzionamento, come allora previsto dagli artt. 38, 39 e 39 bis della L.p. n. 14/1991 s.m. e i. (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento);

preso atto che l'affidamento era stato disposto per la durata di tre anni, decorrenti dal 1° gennaio 2007, con facoltà di proroga da parte dell'Amministrazione comunale per un ulteriore periodo di tre anni, fino ad un massimo di sei anni complessivi, a seguito di espresso provvedimento dirigenziale.

rilevato che con legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 rubricata "*Politiche sociali nella provincia di Trento*" sono stati definiti i principi e le disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali nella provincia di Trento, in armonia con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale. L'efficacia delle disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi socio-assistenziali, ivi previste, è stata tuttavia rimandata all'approvazione del relativo regolamento di attuazione;

atteso che il Comune di Trento, con determinazione dirigenziale di data 21 settembre 2009, n. 15/359, ha quindi preso atto della proroga della validità del precedente contratto, che in forza del combinato disposto dell'art. 53 "Disposizioni transitorie" della LP 27 luglio 2007, n. 13 e del comma 5 bis dell'art. 38, della succitata L.P. n. 14/1991, come introdotto dall'art. 47 della L.p. n. 16/2008 (legge finanziaria per la Provincia Autonoma di Trento), avrebbe continuato ad operare fino alla data individuata nel Regolamento di autorizzazione, accreditamento ed affidamento dei servizi;

considerato che con la successiva emanazione del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. recante approvazione del "*Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale*" è stato disposto quanto segue:

- le disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale producono i propri effetti a partire dal 1° luglio 2018;
- gli Enti locali disciplinano gli interventi di loro competenza - e conseguentemente indicano le relative procedure di affidamento - nel rispetto degli atti d'indirizzo e coordinamento della Provincia di cui all'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, secondo quanto previsto dall'art. 31 della LP 27 luglio 2007, n. 13;
- le procedure di affidamento di cui al punto precedente devono concludersi entro il termine di tre anni (30.06.2021), fissato dal Regolamento ai sensi dell'art. 53, comma 6 della L.p. n. 13/2007, per l'adeguamento ai requisiti richiesti dalla nuova disciplina da parte dei soggetti autorizzati ed accreditati ex lege;
- i soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore del comma 5 bis dell'art. 38 della L.P. n. 14/1991 (introdotto con legge collegata alla manovra di bilancio 2018) continuano, secondo quanto previsto dal medesimo articolo, a svolgere le attività sulla base delle convenzioni in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il termine di cui al punto precedente. Il regime transitorio dei rapporti tra la Provincia, le Comunità/Territori e i soggetti privati gestori dei servizi socio-assistenziali è stato in particolare disciplinato con specifiche linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 di data 30 novembre 2018;

rilevato che gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dagli artt. 9 comma 2 L.P. 3 del 2006 e art. 31 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, presupposto necessario per la successiva indicazione delle procedure di affidamento da parte degli Enti locali, sono stati rispettivamente adottati con:

- deliberazione della Giunta Provinciale n. 1116 di data 29 luglio 2019, rubricata “*linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali*”, già citata in premessa;
- deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 data 7 febbraio 2020, rubricata “*Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg*”;
- deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 data 7 febbraio 2020, rubricata “*Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento*” (di seguito più brevemente Linee guida). Tali linee guida costituiscono atti di indirizzo e coordinamento e come tali hanno efficacia vincolante per gli Enti locali;

atteso che con l'articolo 27, comma 1, della legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020 è stato infine disposto che “*In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati*”. Tale disposizione veniva parzialmente modificata dall'art. 58 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6, con espunzione della possibilità di proroga fino alla conclusione delle procedure e mantenimento della sola proroga al 31.12.2021.

rilevato che per effetto del complesso di tali disposizioni – ed in attesa del completamento della nuova procedura di affidamento – il contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 e ss.mm. in essere per la gestione del servizio di assistenza domiciliare è stato quindi prorogato ex lege oltre la data del 1° luglio 2018 e fino alla data del 30 giugno 2021, potendo l'operatività dello stesso essere ulteriormente estesa fino alla data del 31 dicembre 2021, in attuazione del precitato art. 27 della L.P. 13 maggio 2020 n. 3;

considerato pertanto di autorizzare e impegnare con questo provvedimento la spesa presunta per il primo semestre dell'anno in corso, rinviando a successivo provvedimento l'autorizzazione ed il finanziamento della spesa per il secondo semestre 2021, a seguito di formalizzazione di quanto previsto dalla disciplina richiamata al punto precedente;

atteso che il monte ore presunto annuo di assistenza domiciliare previsto in sede di stipula del contratto che l'Associazione Temporanea di Imprese è tenuta a garantire sul territorio Val d'Adige, inizialmente stimato in 240.000 ore complessive annue presunte, dal gennaio 2012 è stato rideterminato in n. 219.878,50 ore complessive annue presunte per effetto dei passaggi di seguito descritti e autorizzati con determinazione:

- 28.11.2011 n. 15/491 con la quale, in attuazione della riforma istituzionale, il contratto di appalto in oggetto è stato integrato ed esteso ai Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che, con il Comune di Trento costituiscono il Territorio Val d'Adige, prevedendo prestazioni domiciliari aggiuntive quantificate in complessive presunte n. 5.000 ore di servizio annue, oltre a presunte n. 312,50 ore annue presunte per gli spostamenti degli operatori,
- 23.01.2012 n. 15/14 con la quale si è preso atto che, in attuazione delle leggi di riforma delle politiche sociali e sanitarie, definite in connessione con la legge di riforma istituzionale, il finanziamento dell'assistenza domiciliare nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) e l'assistenza domiciliare integrate – cure palliative (A.D.I. – C.P.) viene garantito attraverso il fondo per l'assistenza integrata, comportando di conseguenza una riduzione del monte ore complessivo presunto del servizio di assistenza domiciliare affidato all'Associazione Temporanea di Imprese per un numero presunto di n. 25.434 ore annue, gestite dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

ritenuto di stimare per i primi sei mesi dell'anno 2021 (gennaio – giugno 2021) il monte ore presunto per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare in 100.000 ore presunte per il servizio ordinario, ferma restando una successiva valutazione per un eventuale

aumento ore in base all'andamento delle ore effettivamente erogate nel corso del semestre e del numero delle persone richiedenti il servizio di assistenza domiciliare e collocate in lista di attesa;

richiamata la deliberazione di Giunta comunale 05.08.2019 n. 149 che approva il Protocollo d'intesa tra il Comune di Trento e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (in seguito Apss) per lo sviluppo di attività socio sanitarie a favore della popolazione anziana con l'utilizzo della metodologia Reablement;

visto al riguardo il Protocollo d'intesa tra il Comune di Trento e l'Apss n. 29818 racc. sottoscritto in data 02.09.2019 e prorogato fino al 31/12/2021;

dato atto che la spesa da autorizzare per la prosecuzione del servizio domiciliare Reablement potrebbe essere finanziata in parte con le risorse derivanti dal 5 per mille dell'imposta sul reddito relativo all'anno finanziario 2019 (anno di imposta 2018) che i cittadini hanno destinato a sostegno di attività sociali del comune di residenza;

dato atto che per la prosecuzione del servizio domiciliare Reablement nei primi sei mesi dell'anno 2021 si prevede la presa in carico indicativamente di 7 persone con un'erogazione a favore di ciascuna persona di circa n. 4 ore al giorno di assistenza domiciliare per una durata media presunta di n. 6 settimane ed il riconoscimento all'erogatore del servizio di n. 2 ore di verifica alla settimana per persona;

considerato pertanto che la prosecuzione del servizio domiciliare Reablement per il primo semestre 2021 prevede l'erogazione di un totale di n. 1.350 ore presunte di assistenza domiciliare;

dato atto che l'art. 17, comma 1, del contratto in essere prevede l'aggiornamento annuale del corrispettivo unitario orario da erogare al soggetto gestore del servizio, su espressa richiesta dello stesso, sulla base del 100% della media delle variazioni dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai relativa all'anno precedente (tasso medio annuo di inflazione). L'aggiornamento del corrispettivo avrà decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della relativa richiesta da parte del soggetto aggiudicatario al Servizio Welfare e coesione sociale;

preso atto che nell'anno 2021 non è stata effettuata tale richiesta da parte del soggetto aggiudicatario in considerazione del segno negativo dell'indice ISTAT nazionale ;

atteso pertanto che il corrispettivo unitario orario da applicare al servizio con decorrenza gennaio 2021 risulta pari a quello utilizzato per l'anno 2020, ovvero euro 24,55 (i.v.a. esclusa):

atteso pertanto che la spesa calcolata per il primo semestre dell'anno 2021 per il servizio in parola è pari a complessivi euro 2.587.668,20 (i.v.a. 4% inclusa), quale corrispettivo da riconoscere alla succitata Associazione Temporanea di Imprese, per un monte ore relativo al periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 complessivo presunto di 101.350 ore (= presunto numero ore ordinarie + presunto numero ore servizio domiciliare Reablement), e che tale spesa trova copertura e imputazione ai capitoli numero 1994 cdc 1509 (spazio argento: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – ril.IVA) dell'esercizio finanziario 2021 P.E.G. 2021-2023 e numero 2016 cdc 1509 (interventi per la disabilità: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – rilevante iva), nei quali risulta stanziata la necessaria disponibilità, per gli importi di seguito specificati:

a. per euro 2.553.200,00 corrispondente ad un monte ore semestrale relativo all'anno 2021 presunto di 100.000 ore di servizio domiciliare ordinario:

- al 90% - euro 2.297.880,00 al capitolo 1994 cdc 1509 (interventi per anziani: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – rilevante iva)

- al 10% - euro 255.320,00 al capitolo 2016 cdc 1509 (interventi per la disabilità: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – rilevante iva);

b. per euro 34.468,20 corrispondente ad un monte ore semestrale anno 2021 presunto di 1350 ore per il servizio Reablement interamente al capitolo 1994 cdc 1509 (interventi per anziani: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – rilevante iva);

ritenuto quindi di procedere ad impegnare l'importo di euro 2.332.348,20 (i.v.a. 4% inclusa) al capitolo 1994 – cdc 1509 dell'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023 e l'importo di euro 255.320,00 al capitolo 2016 cdc 1509 (interventi per la disabilità: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – rilevante iva) dell'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023;

precisato che, in base alla quantificazione effettuata dalle imprese costituite nell'A.T.I. che gestisce il servizio, i costi della sicurezza per il servizio di assistenza domiciliare incidono per uno 0,52% sul corrispettivo per la gestione dello stesso;

dato atto che il codice C.I.G. identificativo dell'intervento è: 25691376EA;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia" che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento";
- la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;

– il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi Comuni;
 atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
 visto il decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e coesione sociale;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che per effetto del complesso delle disposizioni dettagliatamente esposte in premessa – ed in attesa del completamento della nuova procedura di affidamento – il contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 e ss.mm. in essere per la gestione del servizio di assistenza domiciliare è stato quindi prorogato ex lege oltre la data del 1° luglio 2018 e fino alla data del 30 giugno 2021, potendo l'operatività dello stesso essere ulteriormente estesa fino alla data del 31 dicembre 2021, in attuazione del precitato art. 27 della L.P. 13 maggio 2020 n. 3;
2. di autorizzare e impegnare pertanto con questo provvedimento la spesa presunta per il primo semestre dell'anno in corso, rinviando a successivo provvedimento l'autorizzazione ed il finanziamento della spesa per il secondo semestre 2021, a seguito di formalizzazione di quanto previsto dalla disciplina richiamata al punto precedente;
3. di mantenere nell'anno 2021, per le motivazioni indicate in premessa, il costo orario del servizio applicato nel corso dell'anno 2020, pari ad euro 24,55 (i.v.a. esclusa);
4. di stimare per il primo semestre dell'anno 2021 il monte ore presunto per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare inizialmente in 100.000 ore per il servizio ordinario e in n. 1.350 ore per il servizio domiciliare Reablement, fermo restando:
 - che tutte le ore autorizzate e finanziate per la prosecuzione di quest'ultimo servizio domiciliare con metodologia Reablement che risulteranno non utilizzate alla scadenza dello stesso confluiranno ed andranno ad incrementare il monte ore del servizio domiciliare ordinario,
 - una successiva valutazione per un eventuale aumento ore in base all'andamento delle ore effettivamente erogate in corso d'anno e del numero delle persone richiedenti il servizio di assistenza domiciliare e collocate in lista di attesa;
5. di autorizzare l'A.T.I., ad effettuare nel corso del primo semestre dell'anno 2021 n. 101.350 ore di assistenza domiciliare;
6. di autorizzare e finanziare la spesa complessiva inizialmente calcolata per l'anno 2021 per il servizio in parola in complessivi euro 2.587.668,20 (i.v.a. 4% inclusa), da considerarsi quale corrispettivo da riconoscere alla succitata Associazione Temporanea di Imprese, per un monte ore semestrale complessivo presunto di 101.350, che trova copertura e imputazione ai seguenti capitoli dell'esercizio finanziario 2021 P.E.G. 2021-2023 sui quali risulta stanziata la necessaria disponibilità per far fronte alle conseguenti obbligazioni giuridiche nel seguente modo:
 - a. per euro 2.553.200,00 corrispondenti a 100.000 ore presunte di servizio domiciliare ordinario:
 - al 90% - euro 2.297.880,00 al capitolo 1994 cdc 1509 (interventi per anziani: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – rilevante iva),
 - al 10% - euro 255.320,00 al capitolo 2016 cdc 1509 (interventi per la disabilità: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – rilevante iva),
 - b. per euro 34.468,20 corrispondenti a 1.350 ore presunte per il servizio domiciliare Reablement interamente al capitolo 1994 cdc 1509 (interventi per anziani: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata –

- rilevante iva);
7. di impegnare pertanto la somma complessiva presunta:
 - a. di euro 2.332.348,20 (i.v.a. 4% inclusa) e di imputare la relativa spesa con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023 al capitolo 1994 cdc 1509 (interventi per anziani: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – rilevante iva) che presenta la necessaria disponibilità;
 - b. di euro 255.320,00 (i.v.a. 4% inclusa) e di imputare la relativa spesa al capitolo 2016 cdc 1509 (interventi per la disabilità: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – rilevante iva) che presenta la necessaria disponibilità;
 8. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2021;
 9. di liquidare la spesa autorizzata di euro 2.587.668,20 (i.v.a. 4% inclusa) secondo le modalità previste dal citato contratto d'appalto;
 10. di individuare nella Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale, il responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
 11. di dare atto pertanto che ai sensi delle attribuzioni definite anche nel Regolamento per la disciplina dei contratti la Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale provvederà a comunicare alla capogruppo dell'A.T.I. mediante scambio di corrispondenza il monte ore contrattuale autorizzato per il primo semestre dell'anno 2021 in corso;
 12. di determinare la misura del concorso alla spesa in base alla condizione economica del nucleo familiare di riferimento, in conformità al modello di compartecipazione Icef, introdotto con deliberazione di Giunta provinciale 23.03.2015 n. 477 e definito in base ai criteri contenuti nel nuovo Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta provinciale 01.12.2016 n. 2256;
 13. di dare atto che le quote di concorso alla spesa a carico degli utenti del servizio saranno accertate a seguito di emissione di fatture e le relative entrate saranno imputate al capitolo 30457 denominato “proventi da servizi socio assistenziali - assistenza domiciliare convenzionata (gestione associata) (rilevante IVA)” con riferimento all'esercizio finanziario 2021 e seguenti del P.E.G. 2021–2023;
 14. di dichiarare che tali entrate, in costanza di erogazione del servizio, risultano essere esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2021 e seguenti del P.E.G. 2021-2023.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
Sabrina Redolfi

Trento, addì 25/01/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione del Dirigente

N. 15/ 4

di data 25/01/21

Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA ED ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA EROGATA CON METODOLOGIA REABLEMENT. TERRITORIO VAL D'ADIGE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, GARNIGA TERME E CIMONE. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2021 PER COMPLESSIVI EURO 2.587.668,20 (IVA 4% INCLUSA) COSI' SUDDIVISI: EURO 2.332.348,20 AL CAP. 1994 CDC 1509 ED EURO 255.320,00 AL CAP. 2016 CDC 1509 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PEG 2021-2023.

Servizio Risorse Finanziarie

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	12031.03.01994	U.1.03.02.15.009	1509			2.332.348 ,20	"	80622 (7596088)
U		2021	12021.03.02016	U.1.03.02.15.009	1505			255.320,0 0	"	80623 (7596090)

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 1 febbraio 2021